

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 settembre 2008

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di settembre dell'anno duemilaotto con inizio alle ore dieci e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**  
**Albert LANIECE**  
**Claudio LAVOYER**  
**Ennio PASTORET**  
**Laurent VIERIN**  
**Marco VIERIN**  
**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Giuseppe ISABELLON.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2720** OGGETTO :

ADOZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008, N. 4, RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE".

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, pubblicato sulla G.U. n. 24/L del 29 gennaio 2008, che disciplina tra l’altro la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA);
- verificato che la procedura di VIA è disciplinata a livello regionale dalla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14, recante “Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della L.r. 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale)” e, pertanto, dovrà essere adeguata entro i termini di cui all’art. 35, comma 1, decreto legislativo n. 4/2008, ossia entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso;
- rilevato che la procedura di VAS non risulta al momento compiutamente disciplinata da alcuna norma e che, come previsto dall’art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2008, in assenza di una norma regionale vigente in materia, trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto stesso;
- rilevato che tale vacanza normativa rende, di fatto, solo parzialmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 4/2008;
- ritenuto necessario, in attesa della predisposizione ed approvazione di un testo di legge regionale di adeguamento al decreto menzionato, sopperire alle carenze normative ottemperando a quanto previsto dall’art. 7, comma 7, ai sensi del quale “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
  - a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
  - b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
  - c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;
  - d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia”;
- preso atto che, per quanto al punto a) dell’art. 7, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2008, devono essere definiti i criteri per l’individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- ritenuto al riguardo opportuno assumere quale criterio per l’individuazione degli enti locali territoriali interessati quello della competenza territoriale, per cui, a seconda del tipo di piano o programma, gli enti interessati potranno di volta in volta essere comuni, comunità montane, Consiglio Permanente degli Enti Locali;
- preso atto che, per quanto al punto b) dell’art. 7, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2008, devono essere definiti i criteri specifici volti a individuare i soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, lettera s);
- ritenuto opportuno assumere quale criterio quello tematico, per cui i soggetti competenti saranno individuati sulla base delle competenze e delle responsabilità

ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento alle tipologie di impatto del piano o programma stessi;

- preso atto che, per quanto ai punti c) e d) dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2008, le norme dettate risultano sufficienti per consentire l'operatività in questo periodo transitorio, non richiedendo quindi la specificazione ulteriore di alcun criterio;
- considerato che, in ragione delle competenze già attribuite in materia di valutazione di impatto ambientale e dell'esperienza maturata anche nel campo della valutazione di piani, in assenza di apposita norma regionale in tal senso, si ritiene opportuno designare quale autorità competente il Servizio valutazione impatto ambientale nell'ambito della Direzione Ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali, Prot. n. 3-1-3/2006 in data 22 aprile 2008, sui contenuti della presente proposta di deliberazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente, dell'Assessorato territorio e ambiente ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### **DELIBERA**

1. di adottare quali criteri per l'individuazione degli enti locali territoriali interessati, quello della competenza territoriale e, per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quello tematico, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2008;
2. di designare come autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 4/2008, il Servizio valutazione impatto ambientale nell'ambito della Direzione Ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.